

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Bianca Magarò**

**HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N.  
6 BIS/2019**

\*\*\*

In seguito alla trasmissione, da parte della Segreteria Organi di Giustizia, del fascicolo GSN R.G. 06/2019, giusta sentenza della Corte Sportiva d'Appello, resa in data 26 Giugno 2019, sul reclamo proposto dal sig Guido Grimaldi avverso la sentenza resa dal GSN il 20.5.2019, mediante la quale la C.A.S. ha disposto la remissione degli atti al GSN affinché << decida sull'oggetto della segnalazione del Procuratore Federale e non sul reclamo presentato ex art 35.4 RNSO dal sig Grimaldi al Consiglio Federale>> affermando che << ...sebbene la Procura Federale abbia inoltrato segnalazione ex art 38 lett b del R.G.(cfr pec di avvio del procedimento inoltrata dal Procuratore e contenuta nel fascicolo del GSN) il GSN non si è espresso su tale segnalazione, bensì sul differente reclamo proposto ex art 35.4 RNSO dal sig Grimaldi al Consiglio Federale. Atto che era allegato alla comunicazione che lo stesso reclamante aveva presentato alla Procura Federale affinché quest'ultima valutasse l'opportunità, cosa poi avvenuta, di segnalare al GSN, ex art 38 lett B del R.G., la vicenda contenuta nell'esposto del Grimaldi>> veniva nuovamente aperto il procedimento disciplinare con provvedimento di questo GSN datato 9 Luglio 2019 e trasmesso agli interessati, come individuati nel detto provvedimento, nonché per mera conoscenza, alla difesa del Grimaldi patrocinante nel reclamo.

Il procedimento, inizialmente rubricato al n. 06/2019, aveva ad oggetto il reclamo alla Giuria, presentato dal cavaliere Guido Grimaldi nell'immediatezza dello svolgimento del concorso di Atina, in data 24.3.2019, alle ore 13.30, relativamente al fatto che, avendo egli qualificato entrambi i cavalli da lui montati, vale a dire GERARDO e UNIT, per la seconda manche, in questa seconda manche egli avrebbe fatto ingresso in campo prova con il cavallo sbagliato rispetto alla chiamata della Giuria: vale a dire sarebbe entrato a disputare la seconda manche con il cavallo UNIT anziché con il cavallo GERARDO, che sarebbe stato chiamato dallo speaker. Nel detto reclamo, il cavaliere si duole del fatto che nessuno degli addetti in campo prova gli abbia contestato tale circostanza, tenuto conto del fatto che il numero di testiera esatto era posto sul sottosella della cavalla erroneamente chiamata, e che, quindi, l'errore e la conseguente penalità, si sarebbe potuto evitare con l'esercizio della diligenza da parte del commissario alle partenze e degli steward.

Successivamente, con note integrative al reclamo, del 26.4.2019, a firma del patrocinante Avv. Flaminia Longobardi, indirizzate, ai sensi dell'art 35.4 R.N.S.O. al Consiglio Federale ma di competenza del GSN, *richiamato* il contenuto della delibera del Consiglio Federale Fise n. 238 del 29.7.2015, (mediante la quale sul piano sostanziale il Consiglio Federale ha affermato la preminenza del Codice di Giustizia Coni e delle norme recepite dal Regolamento di Giustizia Fise, sulla norma specificamente applicabile, di cui all'art 35 R.N.S.O.) stante la competenza assegnata all'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale, Il Grimaldi prendeva atto del rigetto del reclamo del 24.3.2019, nel frattempo intervenuto da parte della Giuria, sostenendo di non averne avuto notizie nell'immediatezza e avendo, quindi, proposto un'istanza di accesso ad hoc.

Nel provvedimento di rigetto da parte del Presidente di Giuria del 24.3.2019, sottoscritto da tutti i componenti della Giuria stessa, si sostiene che il cavallo chiamato in campo prova era il n.25 Gerardo e non il n. 37 Unit e che tale circostanza era stata confermata sia dal Commissario alle partenze, sia dallo steward del concorso, pertanto l'errore sarebbe stato imputabile unicamente al cavaliere e, addirittura, al suo groom che, successivamente, si sarebbe recato in giuria per affermare che probabilmente era stato commesso un errore nel preparare il cavallo, essendo entrambi bai. Il Presidente di Giuria, quindi, con decisione collegialmente condivisa, rigettava, con le predette motivazioni, il reclamo del Grimaldi, il quale è stato posto fuori classifica.

Avverso tale decisione si concentrano le note difensive del Grimaldi, mediante le quali si lamenta il fatto che il commissario alle partenze, Francesca di Leo non sarebbe tempestivamente intervenuta per correggere il cavaliere chiamato a entrare in campo prova per la seconda manche, come da art 6.1.10 R.N.S.O., e che tale omissione avrebbe decretato l'esclusione del cavaliere dalla gara; nella medesima memoria si deduce il fatto che tutti i cavalieri presenti in loco, perché qualificati per la seconda manche, hanno distintamente udito la chiamata del cavallo Unit e non quella del cavallo Gerardo e si sarebbero avvicinati alla Giuria per far presente tale circostanza, anche perché il Grimaldi, con Gerardo, aveva comunque vinto il Gran Premio, a ciò aggiungendosi il fatto che, nel predetto concorso, non erano a disposizione i risultati della prima manche e, quindi, l'ordine di partenza della seconda, né cartacei, né a video, pertanto i concorrenti si affidavano alla chiamata dello steward che, in questo caso, è stata, a parere della difesa Grimaldi, errata.

La difesa Grimaldi si duole, altresì, dell'esclusione fuori classifica del Cavaliere Grimaldi e del cavallo Gerardo, mentre sarebbe stata più

corretta l'esclusione del binomio Grimaldi/Unit, presupponendo che si trattasse di un tentativo di anticipare la partenza, tentativo del quale non vi sarebbe nessuna prova.

Nella segnalazione il Grimaldi chiedeva fossero assunte informazioni indicando quali testimoni i sigg.ri STEFANO BRECCIAROLI, PAOLO GAROFALO E FABIO TAMBURRINI a conferma di quanto da lui stesso affermato e delle circostanze rappresentate nel reclamo alla Giuria.

Ciò posto, il G.S.N. investito del procedimento, considerato che dall'esame di quanto denunciato si sarebbero potuti configurare comportamenti antiregolamentari a carico di ANNA RITA CLEMENTE, in qualità di Presidente di Giuria, FRANCESCA DE LEO e GIORGIA AMMIRAGLIA, apriva il procedimento disciplinare a carico dei sopra menzionati soggetti, disponendo la comunicazione del provvedimento, ai sensi del Regolamento vigente, e fissando la data della pronuncia per il giorno 19 Luglio 2019.

Nelle more, pervenivano note difensive da parte del Presidente di Giuria, ritenute non esaustive al punto tale da indurre il Giudice a disporre approfondimenti mediante audizione personale dei soggetti coinvolti e dei soggetti indicati quali testimoni da parte del Grimaldi stesso, pertanto, con provvedimento del 19 Luglio 2019, il GSN disponeva l'audizione personale, anche telefonica, a mezzo comparizione presso il C.R. competente dei siggr.ri STEFANO BRECCIAROLI, PAOLO GAROFALO E FABIO TAMBURRINI, nonché della sigra ANNA RITA CLEMENTE, GIORGIA AMMIRAGLIA E FRANCESCA DE LEO per il giorno 9 settembre 2019 ore 9.30 e seguenti, rinviando la data della decisione al 18 settembre 2019.

In data 9.9.2019 venivano espletate le audizioni personali, presso la sede Fise, del sig. STEFANO BRECCIAROLI e della sigra GIORGIA AMMIRAGLIA, nonché audizioni telefoniche di PAOLO GAROFALO e di ANNA RITA CLEMENTE, mentre non era possibile espletare l'audizione di FABIO TAMBURRINI in quanto non presente telefonicamente e della DeLeo in quanto privi di riferimenti per la sua reperibilità negli archivi federali (del che è verbale).

Trasmessi i verbali delle audizioni agli incolpati, non pervenivano ulteriori memorie difensive o documenti nei termini regolamentari assegnati.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il reclamo presentato dal sig. Grimaldi non è nel merito fondato.

Numerose sono risultate le contraddizioni e le circostanze che sono state smentite anche dagli stessi testimoni indicati dallo stesso Grimaldi.

Dalle audizioni effettuate è emerso che lo stesso Grimaldi e i membri del suo staff, tra cui la sua groom, sig.ra Martina Paradiso, abbiano riferito agli astanti, tra cui al sig. Brecciaroli e alla stessa steward sig.ra Ammiraglia, che l'entrata in campo con il cavallo Unit era stata sbagliata per fatto e colpa a loro stessi esclusivamente imputabile, in quanto avevano errato nella preparazione del cavallo.

Tale circostanza è stata confermata dallo stesso Grimaldi al sig. Brecciaroli, il quale si trovava a tre box di distanza da quello del Grimaldi, che, peraltro, si trovava a ridosso del campo gara, ha dichiarato che la voce del commissario alle partenze si udiva distintamente e il quale si recò presso la scuderia Grimaldi, dalla quale aveva sentito provenire un certo trambusto. In quel frangente, fu lo stesso Grimaldi a dire al Brecciaroli di essersi sbagliato nell'entrata in campo prova con il cavallo che non era stato chiamato e che non sapeva come rimediare.

Precisamente:

Grimaldi si lamentava che aveva incolpevolmente invertito i cavalli nella prima e seconda manche – cosa vietata dal regolamento. Da quello che ho capito lo avevano chiamato con il cavallo giusto al megafono ma lui era partito con l'altro cavallo – a questo punto mi sono adoperato per spirito sportivo. Mi è stato riferito da Grimaldi che era stato commesso un errore nella chiamata di partenza dei suoi due cavalli entrambi qualificati per la seconda manche.

Grimaldi si lamentava che aveva incolpevolmente invertito i cavalli nella prima e seconda manche – cosa vietata dal regolamento. Da quello che ho capito lo avevano chiamato con il cavallo giusto al megafono ma lui era partito con l'altro cavallo – a questo punto mi sono adoperato per spirito sportivo per cercare di risolvere la situazione e sono andato con il rappresentante dei cavalieri Francesco Salzano per chiedere alla giuria di sospendere la manche e chiedere agli ultimi cavalieri rimanenti se fossero d'accordo per far partire Grimaldi anche con l'altro cavallo. Il Presidente di giuria mi ha detto che fu il Brecciaroli quindi, che, per spirito sportivo, si prese la briga di recarsi presso la Giuria per chiedere di sospendere la gara e consentire a Grimaldi di montare il cavallo giusto, atteso che si era trattato di un errore e che gli altri cavalieri erano d'accordo, ma la Giuria negò tale possibilità appellandosi ai regolamenti vigenti. A ciò si aggiunge quanto riferito dalla sig.ra Ammiraglia, steward del concorso, la quale ha specificato in via generale che normalmente l'ordine di partenza viene comunicato dalla giuria attraverso le radioline a cui tutti siamo collegati e il commissario alle partenze ne prende nota e scrive su un'apposita scheda quest'ordine. Nell'occasione del concorso di Atina l'ordine di partenza della seconda manche è stato comunicato via radio dalla giuria e quindi ascoltato anche da me e dal commissario alle partenze, che presumo ne abbia preso nota. Preciso che prima di questa comunicazione interna tra noi e la giuria, viene effettuata una comunicazione tramite lo speaker a tutti i partecipanti del concorso mediante la quale si indicano i binomi qualificati e l'ordine con il quale partiranno. Quando Grimaldi ha terminato

Ha, quindi, aggiunto che quando Grimaldi ebbe a terminare la manche venne raggiunta in campo prova dalla groom del Grimaldi che le riferiva

testualmente che aveva sbagliato a preparare il cavallo che doveva partire per la seconda manche e non sapeva come rimediare. A quel punto la steward si è limitata a contattare la Presidente di Giuria (per il tramite dell'utenza cellulare dello speaker) e riferire quanto stava accadendo, ricevendo per risposta che il Grimaldi sarebbe stato posto fuori classifica. A questo punto non ho potuto fare altro che contattare via cellulare lo speaker il quale mi ha passato la presidente alla quale ho riferito, in presenza della groom, quanto mi diceva essere accaduto. Finita la categoria in questione mi sono recata con la signora Clemente alle scuderie Grimaldi dove la signora Martina Paradiso confermava di essere venuta a cercarmi per riferire dell'errore nella partenza del cavaliere Grimaldi e ribadiva, su mia precisa domanda, che erano stati loro a sbagliare la preparazione del cavallo. Da questo punto in poi mi sono disinteressata della vicenda.

Successivamente, come da dichiarazioni rese dal Presidente di Giuria, alle quale ben si può applicare l'art 64 comma 2 del vigente Regolamento di Giustizia, il Grimaldi si è presentato in campo gara con il cavallo Gerardo e, nonostante gli fosse stato annunciato dallo speaker che era stato posto fuori classifica, ha inteso svolgere il percorso ugualmente.

La Presidente di Giuria, inoltre, ha affermato di avere distintamente udito lo speaker chiamare il binomio Grimaldi/Gerardo poiché in quel momento si trovava in Giuria. Anche la Presidente si è recata successivamente a parlare con la groom e la con la signora Ammiraglia ricevendo la stessa versione dei fatti.

Le affermazioni del sig Garofalo risultano in netto contrasto con tutto quanto emerso e sopra rappresentato, considerando anche il fatto che il Garofalo si è allontanato immediatamente dai luoghi e ha fatto notevole fatica durante l'audizione a rammentare il nome del cavallo che sarebbe stato chiamato dal commissario, posto poi che il commissario non chiama il cavallo ma il cavaliere. Le sue affermazioni risultano, quindi, inattendibili perché contrastanti e non confermate aliunde.

Bisogna evidenziare che non esiste alcun obbligo del commissario alle partenze di verifica della corrispondenza di cavalli e cavalieri chiamati in quanto, a tacer d'altro, non avrebbe gli strumenti per il riconoscimento in caso di "errori" o "sostituzioni" in caso di cavalli, come nel presente, entrambi bai, e che il cavaliere Grimaldi ha avuto almeno due occasioni per udire distintamente la chiamata dei binomi in partenza per la seconda manche, è per questo che è principale onere e responsabilità del cavaliere quella di preparare il cavallo giusto per la chiamata in campo gara, tanto più che al cavaliere, che entra in campo gara, viene ripetuto dallo speaker sia il suo nome, che il nome del cavallo, pertanto, anche in un secondo momento, il cavaliere è in grado di riconoscere se il binomio in campo gara è corrispondente a quello chiamato dalla Giuria e dal Commissario alle partenze e, in tale sede, dichiarare l'eventuale errore.

Per questi motivi non vi sono elementi che possano far propendere per un errore del commissario alle partenze e/o per un errore della Giuria nella chiamata del cavaliere Grimaldi nella seconda manche del concorso di Atina, in quanto le risultanze emerse depongono tutte a sfavore della impostazione difensiva del cavaliere, che risulta unico responsabile nell'aver preparato il cavallo sbagliato per disputare la seconda manche, pertanto risulta insussistente il fatto contestato.

**P.Q.M.**

Dichiara non doversi procedere a carico di **Anna Rita Clemente, in qualità di Presidente di Giuria, Francesca De Leo e Giorgia Ammiraglia**

**MANDA**

Alla Segreteria OdG di comunicare il presente provvedimento ai sigg.ri

- 1. ANNA RITA CLEMENTE, in qualità di Presidente di Giuria,**
- 2. FRANCESCA DE LEO**
- 3. GIORGIA AMMIRAGLIA**

ai sensi dell'articolo 31 comma 2 ultimo cpv in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo, quindi agli indirizzi di posta elettronica presenti nelle schede di tesseramento e/o a mezzo raccomandata a/r o, in alternativa, per i soli atleti, presso la sede dell'associazione di pertinenza con prova di ricezione e consegna agli stessi e avvertimento che, in mancanza, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione ex art. 31 comma 2 Regolamento Di Giustizia.

Autorizza la pubblicazione.

Roma, li 18 settembre 2019

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magarò